

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 5 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Transizione Energetica, acquisito a mezzo PEC con prot. gen. n. 14791 del 20/05/2026, relativo all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fosse Imhoff con condotte disperdenti provenienti dall'insediamento adibito a "Coltivazione Agrumicola Agriturismo" dell'impresa Individuale "CASE DEL FEUDO DI PIETRO BENEVENTANO" sito in Strada Statale Siracusa Floridia snc, Siracusa, censito al N.C.E.U., fgl. 61, p.lle 394 e 113, del comune di Siracusa.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Prot. n.

Siracusa, li _____

Oggetto: Disciplina e disposizioni relative alla tutela dell'ambiente, alla gestione delle risorse naturali e alla prevenzione dell'inquinamento in materia degli scarichi secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di smaltimento reflui, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Pratica n° BNVPTR40S01F839I-11072024-1207 - "CASE DEL FEUDO" DI PIETRO BENEVENTANO

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

Spett.le Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
SEDE

spett.ble Soc AZIENDA "CASE DEL FEUDO" DI PIETRO BENEVENTANO

Strada Statale per Floridia snc
96100 – Siracusa
pec m.mortellaro@epap.conafpec.it

Visto l'istanza del 28/01/2025 prot. gen. n. 0020911 e successiva ultima integrazione del 03/06/2025 prot. gen. n. 0131994, mediante la quale il Sig.^r Pietro Beneventano nato a Napoli il 01/11/1940, C.F.: BNV PTR 40S01 F839I, residente in Siracusa, P.zza Duomo n.23, nella qualità di titolare dell'impresa individuale denominata "CASE DEL FEUDO", C.F.: BNVPTR40S01F839I, P.IVA N. 01137030894, distinto in catasto al F. 61 p.lla 397, richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico sul suolo dei reflui assimilati ad uso domestico derivanti dallo stesso insediamento, ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59;

Considerato che, la zona risulta essere non servita da **pubblica fognatura**;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che in data 07/12/1998, fù rilasciata l'Autorizzazione allo scarico dei reflui assimilati ad uso domestico, giusto provvedimento n. 296/98, prot. gen.n.87026, con scadenza il 07/12/2002;

Considerato che, quest'Ufficio in 20/06/2017 rilasciava l'ultimo rinnovo all'Autorizzazione allo scarico dei reflui assimilati ad uso domestico, giusto procedimento prot. gen. n. 0083073 del 20/06/2017, con nuova scadenza il 20/06/2021,

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;

Visto l'Allegato 5, parte terza, tabella n. 4 del D.Lgs. 152/06, che regola lo scarico delle acque al suolo urbane ed industriali che recapitano sul suolo;

Visto il Modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale, contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue, debitamente sottoscritto;

Vista la dichiarazione resa da parte del tecnico, dove dichiara che nulla è stato modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi che hanno legittimato il rilascio dei precedenti atti Autorizzativi relativo all'unità di cui in oggetto;

Vista la dichiarazione resa da parte del tecnico, dove dichiara che lo stato dei luoghi, degli impianti, la qualità e la portata degli stessi, non hanno subito variazioni sostanziali rispetto a quanto contenuto negli allegati tecnici parte integranti delle sopracitate autorizzazioni, e che ad oggi non è possibile collegarsi alla rete fognaria pubblica;

Considerato che, l'impianto di smaltimento dell'insediamento agrituristico avente totale refluio del tipo domestico e/o assimilabile, così come dichiarato nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, parte integrante del progetto, con esclusione del ciclo produttivo dell'azienda agricola;

Considerato che, l'impianto risulta essere dotato di appositi sistemi di depurazioni del tipo Biologico, condotta disperdente vasche di accumulo, sedimentazione primaria e digestione anaerobica, con l'esclusione di sostanze o preparati classificati come tossiche;

Nelle more della definizione da parte della Regione Sicilia del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche previsto dal comma 6 del medesimo art. 124 del D.Lgs 152/06;

Atteso che, lo smaltimento dei reflui provenienti dall'immobile è disciplinato dal Regolamento Comunale vigente. Disciplina inerente l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura e/o consociati, secondo quanto disposto dal D.lgs 152/06, art. 100, comma 1;

Dato atto del REGOLAMENTO DI ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59" e della "NOTA INFORMATIVA E PROCEDIMENTALE - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.p.r, N. 59, del 13/03/2013)" del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in qualità di Autorità competente, ai sensi dell'art. 2, co. I, lett. b) del D.P.R. n. 59/2013, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 15/02/2023, pubblicati sul sito del Libero Consorzio

Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, alla sezione Autorizzazione Unica Ambientale;

Tenuto conto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 101, com.7, lett. e), art. 124, com.4, del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 2, D.P.R. n. 227/2011, gli impianti gestiti da PMI che scaricano acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e non, vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'A.U.A., D.P.R. n.59/2013;

Considerato che, l'attività rientra tra quelle elencate nell'Allegato A, Tabella 2, del D.P.R. n. 227/211, generano, ex legge, acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche, pertanto escluse dalle procedure AUA;

Tutto ciò premesso:

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

Vista la Legge 125/2015 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.";

Vista la L.R. n° 27 del 15.05.1986;

Viste le norme tecniche di cui all'allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04/02/77 del Comitato per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento;

Considerato che, l'ente competente in materia di autorizzazione e controllo degli scarichi, ai sensi degli artt. 40 e 41 della Legge Regionale n. 27/1986, risulti essere il Comune di Siracusa;

Atteso che, lo smaltimento dei reflui provenienti dall'immobile è disciplinato dal Regolamento Comunale vigente. Disciplina inerente l'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura e/o consociati, secondo quanto disposto dal D.lgs 152/06, art. 100, *comm. 1 "salvo deroghe dovute ad interferenze"*;

Che qualora non si possa procedere all'allaccio alla pubblica fognatura, si può optare a soluzioni tecniche alternative di scarichi così come previsto dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 04.02.1977, secondo quanto previsto dall'art. 113 della L.R. 4/2003;

CONSIDERATO che, la zona risulta ubicata fuori del perimetro urbano;

CONSIDERATO che, resta obbligo della ditta di provvedere al futuro allaccio qualora le condizioni di interferenza fossero variate da parte dell'ente gestore del servizio fognario comunale e di darne tempestiva comunicazione allo scrivente ufficio, previa acquisizione della apposita Autorizzazione, resa ai sensi dell'art.124 dai commi 1 al 4 del D.Lgs. 152/06.

Quest'Ufficio rilascia **parere Favorevole** per quanto di competenza relativamente all'opera in oggetto, a condizione che vengano rispettati i valori limiti di immissione di acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo di cui al D. Lgs 152/06 (Tabella 4, allegato 5, Parte III);

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti. Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere.

Il Tecnico Incaricato

Dott. in Ing.^a Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti